

Patti parasociali relativi a SA svizzere

Malgrado siano molto diffusi e sia riconosciuta la loro validità, a meno che contengano disposizioni contrarie a norme imperative, i patti parasociali riguardanti le società anonime del diritto svizzero (SA, che corrisponde alla società per azioni del diritto italiano), nel diritto svizzero non sono codificati. Il diritto che viene applicato ai patti parasociali è quello della società semplice (art. 530 ss. Codice delle Obbligazioni), che è definita come contratto col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune.

Possono partecipare al patto gli azionisti, ma anche l'usufruttuario o il creditore pignoratizio, che sono legittimati al diritto di voto in luogo dell'azionista. A differenza, ad esempio, da quanto è previsto del diritto degli Stati Uniti d'America, non vi può partecipare la SA stessa.

I patti parasociali possono essere conclusi in qualsiasi momento, ovvero sia in fase di costituzione sia nel corso della vita della SA.

Come per tutte le società semplici, la forma dei patti parasociali è libera, ovvero possono essere contratti anche oralmente. Ovviamente è consigliabile la forma scritta per avere una prova in caso di conflitti fra le parti.

I patti relativi a SA non quotate in borsa non vengono pubblicati, mentre quelli relativi a SA quotate sono soggetti ad adempimenti pubblicitari, ancorché limitati.

Le parti spesso stipulano un patto a tempo indeterminato. In tale caso, il patto deve prevedere la possibilità per ogni parte contraente di recedere dal contratto entro un certo lasso di tempo (ad esempio, con preavviso di sei mesi alla fine dell'anno solare) o indicare le ipotesi al verificarsi delle quali il contraente è liberato. Se il patto è stipulato a tempo determinato, la durata massima secondo la giurisprudenza e la dottrina non deve superare i 20 o 25 anni, altrimenti verrebbe considerato un impegno eccessivo dei contraenti in base all'art. 27 Codice Civile, che proibisce ad ogni soggetto giuridico di rinunciare, anche solo in parte, alla propria libertà di agire. Per questo motivo, molte volte si prevede una durata massima del patto accettabile, ad esempio di cinque anni, rinnovabile, salvo recesso.

Il contenuto dei patti parasociali varia molto. I contraenti possono disporre soltanto di alcuni ovvero della gran parte dei loro diritti sociali. Elenchiamo i patti più frequenti, spesso combinati tra loro:

1. **Sindacati di voto.** I contraenti si accordano sul voto da esprimere in assemblea generale degli azionisti e/o in consiglio d'amministrazione in merito agli oggetti più importanti (nome, sede, scopo, aumento o diminuzione del capitale, maggioranze relative alle votazioni in assemblea generale o in consiglio, cariche sociali, dividendi), per conseguire il controllo della SA e renderla stabile, o, in caso si trattasse di soci di minoranza, per meglio difendere i loro interessi. Il patto può stabilire direttamente l'orientamento del voto o il meccani-

simo con il quale i contraenti, volta per volta, si accorderanno sul voto prima che l'assemblea o il consiglio abbiano luogo.

2. **Sindacati di blocco.** I contraenti si impegnano a non vendere le proprie azioni per un certo periodo di tempo, o a trasferirle solo a determinate condizioni o a determinati soggetti, affinché resti inalterata una certa composizione del capitale sociale e sia impedita l'uscita di soci e/o l'entrata di nuovi azionisti o scalate dall'interno della SA.
3. **Patti di concertazione.** I contraenti ambiscono ad esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza determinante dal punto di vista economico e gestionale sulla SA. La concertazione può riguardare l'acquisto di azioni della SA in modo da consentire ai contraenti l'esercizio del controllo solo congiuntamente (cosiddette cordate), o può consistere in altro tipo di influenza dominante, anche tramite società controllate.

I patti parasociali hanno efficacia meramente obbligatoria e personale fra i contraenti e non sono opponibili ai soci non contraenti, né alla SA né a terzi. Gli atti della SA sono quindi validi anche quando si basano su una decisione presa con i voti di un azionista inadempiente. L'inadempiente dovrà risarcire gli altri contraenti dei danni da loro subiti, difficili da quantificare (per questo motivo, qualche volta è prevista una clausola penale con una somma precisa). E' da valutare la tempestività di altri tipi di tutela giudiziaria. Ad esempio, nel caso di un patto che preveda il diritto di prelazione dei contraenti, si potrebbe presentare al giudice un ricorso cautelare per sequestro giudiziario della partecipazione al fine di impedire la violazione del diritto di prelazione in caso di cessione della partecipazione a terzi; se la cessione della partecipazione a terzi è già perfezionata, il rimedio non avrà più alcuna utilità, e si potrà agire solo per il risarcimento del danno.

calderan@altenburger.ch